



CITTA di MAGENTA

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**46
17/06/2025**

OGGETTO: DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE ANNO 2025

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n°470 “Attuazione della direttiva (CEE) n°76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” che all’art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n°422 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n°470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D. Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

Richiamata la nota di ATS Milano Città Metropolitana, pervenuta in data 29.05.2025, agli atti di protocollo n. 27931, da cui si evince che:

- al termine della stagione 2024 la qualità complessiva delle acque del fiume Ticino è risultata sufficiente solo in uno dei punti monitorati ubicati a nord e scarsa per tutti gli altri;
- Visto il peggioramento rispetto al 2024 e alla luce della esperienza degli anni precedenti, che ha evidenziato una classificazione pressoché costantemente “scarsa” a fronte di sporadici episodi di classificazione “buona” o “sufficiente”, anche per il 2025 si ritiene opportuno rinnovare il divieto di balneazione per tutti i punti;
- il programma di monitoraggio proseguirà da aprile a settembre, con prelievi mensili, nelle seguenti stazioni:
 1. Castano Primo, località Casa delle barche;
 2. Cuggiono, Località Baragge;
 3. Boffalora, località Piave;
 4. Abbiategrasso, Centro balneare Gabbana;
 5. Besate, località Zerbo;
- è necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere a:
 - ☐ rinnovare il provvedimento di divieto di balneazione anche per il 2025;
 - ☐ divulgare e mettere a disposizione del pubblico il contenuto del provvedimento;
 - ☐ segnalare e circoscrivere le zone interdette alla balneazione;

Precisato altresì che i navigli, i canali (ad esempio Villoresi), le cave, per la loro natura intrinseca e come previsto dalla legge (art. 1 comma 3 e 4 D. Lgs. 116/2008), non sono corpi idrici superficiali destinati alla balneazione, in quanto manufatti idraulici destinati ad altri usi (irriguo, industriale, navigazione, produzione forza elettromotrice), e che pertanto in detti manufatti la balneazione è sempre vietata;

Rilevata pertanto l'opportunità di disporre i provvedimenti di divieto di balneazione permanente anche per i navigli, i canali (ad esempio Villoresi) e delle cave affinché in prossimità degli accessi ai medesimi e lungo le sponde vengano esposti i cartelli di divieto di balneazione conformi alla normativa di legge;

Rilevato che:

- con DGR 09.03.2011 n. IX/1419 il canale demaniale Naviglio Grande è stato attribuito al reticolo idrico di bonifica con contestuale affidamento al Consorzio Est Ticino Villoresi della gestione, manutenzione nonché esercizio delle attività e delle funzioni di polizia idraulica;
- con deliberazione del comitato esecutivo del Consorzio Villoresi n°73 del 09.03.2015, sono state approvate delle modifiche al catasto canali, confermando la competenza sul Naviglio Grande;
- il Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con DGR 19.12.2016 n°X/6037 prevede all'art. 29 che su tutta la rete consortile è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali rilasciate dal Consorzio;
- con D.G.R. 18 dicembre 2017 n° X/7581 è stato approvato l'allegato opportunamente aggiornato «C - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica» che ricomprende anche il Naviglio Grande;

Visti gli artt. 2.11.3 e 2.11.4 del R.L.I.;

Visto l'art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

Visto art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e art. 117 del D. Lgs. n°112 del 31 marzo 1998;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati, di disporre il divieto permanente di balneazione:

- nel tratto del fiume Ticino interessante il territorio del Comune di Magenta;
- all'interno di manufatti idraulici quali canali e navigli presenti nel territorio del Comune di Magenta;
- nelle cave presenti nel territorio del Comune di Magenta;

INFORMA

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi degli articoli 41 e seguenti del D. Lgs. n. 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla stessa data;

AVVERTE

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti, nonché l'accertamento di eventuali illeciti di carattere penale, che l'inosservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi della delibera di G.C. n°137 del 29.09.2016, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa dell'importo di € 450,00 P.M.R. (pagamento in misura ridotta) per le violazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica tramite affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Magenta e sul sito istituzionale fino alla data del 30 settembre 2025 e il posizionamento di appositi cartelli indicativi ed informativi, in particolare in prossimità degli accessi delle cave e alle sponde dei canali e che sia trasmessa:

- alla Polizia Locale;
- ad ATS Milano Città Metropolitana, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, via Statuto, 5 – 20121 Milano (MI), PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- al Consorzio Villorosi, via Ariosto, 30 - 20145 Milano, PEC: etvillorosi@pec.it;
- al Parco del Ticino, via Isonzo, 1 - 20013 Magenta (MI) PEC: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it;
- al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, del sito www.salute.gov.it

Il Sindaco

LUCA DEL GOBBO / ArubaPEC S.p.A.